



CITTÀ DI BORGARO TORINESE  
Provincia di Torino

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 22**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016 DELLA I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **20** e minuti **30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GAMBINO CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
BARREA VINCENZO	CONSIGLIERE	P	
CHIANCONE FABRIZIO	CONSIGLIERE	P	
BURDISSO FEDERICA	CONSIGLIERE	P	
LIONETTI ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	
MAININI MARIA	CONSIGLIERE	P	
CASOTTI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	P	
SPINELLI LUIGI	CONSIGLIERE	P	
PONCHIONE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	
CESCON FABIANA	CONSIGLIERE	P	
MAURIN MARCELLA	CONSIGLIERE	P	
MARINO FRANCO	CONSIGLIERE		G
LATELLA MARCO	CONSIGLIERE	P	
SCIANDRA CRISTIANA	CONSIGLIERE	P	
FERRICCHIO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P	
TORTOLA CINZIA	CONSIGLIERE	P	
CAROZZA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P	
<b>Totale</b>		16	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. ANTONIO CONATO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **MAININI MARIA** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 42 in data 28.04.2016 del 2° Settore: “Finanza – Tributi”, inerente: “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle tariffe per l’anno 2016 della I.U.C. – Imposta Unica Comunale. Provvedimenti;

Riportatone il contenuto nella presente deliberazione:

.....

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 44 del 28.04.2016 del 2° Settore: Finanza, Tributi inerente: “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle tariffe per l’anno 2016 della I.U.C. – Imposta Unica Comunale. Provvedimenti.”;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:

.....

**RICHIAMATO** l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07-03-2016, che differisce al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018;

**VISTO** l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VISTO** l’art. 1 comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha confermato lo stesso impianto impositivo previsto per IMU e TASI per il precedente anno;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TARI**

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 eseguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

**VISTO**, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 26 del 14.05.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe I.U.C. per l'anno 2015;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2015;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, con l'eccezione di un ulteriore aumento dello 0,80 per mille sulla TASI da destinare a detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**CONSIDERATO CHE**, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, con l'eccezione di un ulteriore aumento dello 0,80 per mille sulla TASI da destinare a detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1,00 per mille;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Servizi generali e di amministrazione (quota parte)	€ 235.000,00

Illuminazione pubblica e relativa manutenzione	€ 460.000,00
Manutenzione del verde pubblico	€ 190.000,00
Gestione rete stradale com.le, viabilità, segnaletica, circolaz. stradale, manutenzioni	€ 25.000,00
Sgombero neve	€ 50.000,00
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 295000,00
Servizio di protezione civile	€ 6.000,00
Servizi cimiteriali	€ 75.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 15.000,00
Servizi socio-assistenziali	€ 440.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.791.000,00</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **TASSA RIFIUTI (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

**CONSIDERATO** che il Comune deve approvare le tariffe ai fini TARI, sulla scorta dei costi del Piano Finanziario 2016 in approvazione, per consentire la copertura del costo integrale del servizio, applicando i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**RITENUTO** opportuno stabilire, in ottemperanza all'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	<i>Acconto</i>	<b>16 giugno</b>
	<i>Saldo</i>	<b>16 dicembre</b>
<b>TASI</b>	<i>Acconto</i>	<b>16 giugno</b>
	<i>Saldo</i>	<b>16 dicembre</b>

<b>TARI</b>	<i>Acconto</i>	<b>16 giugno</b>
	<i>Acconto</i>	<b>10 settembre</b>
	<i>Saldo</i>	<b>10 dicembre</b>

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (**IMU**), del Tributo sui servi indivisibili (**TASI**) e della Tassa sui rifiuti (**TARI**);

**CONSTATATO** che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni delle vigenti normative tra le competenze del Consiglio comunale;

**VISTO** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014;

**VISTO** il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014;

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2014 n. 88;

**VISTO** il Decreto Legge 66/2014 coordinato con la Legge di conversione 89/2014;

**VISTA** la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

## **SI PROPONE**

Per i motivi in premessa esposti:

### **Alla Giunta Comunale di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale quanto segue:**

- **STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

#### **A) Imposta municipale propria (IMU)**

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2016:

<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquote ‰</b>
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> di categoria A/1, A/8 e A/9.	<b>3,00</b>
Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria <u>C/2, C/6 e C/7, pertinenze dell'abitazione principale <b>nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.</b></u>	<b>3,00</b>



Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero <b>a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.</b>	<b>3,00</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>A (non adibite ad abitazione principale)</b>	<b>9,60</b>
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali <b>(escluse le pertinenze)</b> alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98;</li> <li>▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;</li> </ul> Unità immobiliari locate il cui canone di locazione risulti ridotto di almeno il 15% (art. 19, comma 1-bis D.L. 133/14 convertito in Legge 164/14)	<b>4,60</b>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>B</b>	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>C1</b>	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate nelle categorie <b>C2 – C6 – C7</b>	<b>9,60</b>
Unità immobiliari classate nelle categorie <b>C3 - C4 - C5</b>	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>D</b>	<b>9,60</b>
Aree edificabili	<b>9,60</b>
Altri immobili	<b>7,60</b>

2. **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00=.

#### **B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1-A8-A9)	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

2. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

3. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 61,17 per cento.

### **C) Tassa sui rifiuti (TARI)**

1. **APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .
2. **DARE ATTO** che la TARI per l'anno 2016 è calcolata sulla base di un costo pari ad € **2.928.080**, oltre TEFA 5,00%.
3. **DETERMINARE** per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### **Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	1,0840	42,0912
2 componenti	1,2738	84,1823
3 componenti	1,4228	105,2279
4 componenti	1,5448	115,7507
5 componenti	1,6667	152,5805
6 o più componenti	1,7616	178,8874

#### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>	<b>TARIFFA ANNO 2015</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,8352	1,1415	<b>2,9767</b>
2. Cinematografi e teatri	1,3152	0,7683	<b>2,0835</b>
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,8352	1,0757	<b>2,9109</b>
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,6917	1,5828	<b>4,2745</b>
5. Stabilimenti balneari	1,9576	1,1459	<b>3,1035</b>
6. Esposizioni, autosaloni	1,5599	0,9264	<b>2,4863</b>
7. Alberghi con ristorante	4,8939	2,8758	<b>7,7697</b>

8. Alberghi senza ristorante	3,3034	1,9494	<b>5,2528</b>
9. Case di cura e riposo	3,0587	1,8001	<b>4,8588</b>
10.Ospedale	3,2728	1,9340	<b>5,2068</b>
11.Uffici, agenzie, studi professionali	4,6492	2,7331	<b>7,3823</b>
12.Banche ed istituti di credito	1,8658	1,1042	<b>2,9700</b>
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,1293	2,1294	<b>6,2587</b>
14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,6705	2,1953	<b>5,8658</b>
15.Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,5387	1,4950	<b>4,0337</b>
16.Banchi di mercato beni durevoli	5,4445	3,2007	<b>8,6452</b>
17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	3,6705	2,6343	<b>6,3048</b>
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,1505	1,8616	<b>5,0121</b>
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,3340	1,9648	<b>5,2988</b>
20.Attività industriali con capannoni di produzione	2,8140	1,6530	<b>4,4670</b>
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3340	1,7562	<b>5,0902</b>
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17,0370	10,0258	<b>27,0628</b>
23.Mense, birrerie, hamburgerie	14,8347	8,7328	<b>23,5675</b>
24.Bar, caffè, pasticceria	12,1125	7,1215	<b>19,2340</b>
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,0350	4,1710	<b>11,2060</b>
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	5,5057	3,2929	<b>8,7986</b>
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,9309	12,8994	<b>34,8303</b>
28.Ipermercati di generi misti	6,5762	3,8703	<b>10,4465</b>
29.Banchi di mercato genere alimentari	10,7055	6,3004	<b>17,0059</b>
30.Discoteche, night club	5,5057	3,1831	<b>8,6888</b>

**4. APPLICARE**, per l'anno 2016, così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2014, le seguenti tariffe per le utenze delle aree mercatali:

**1. esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche (fiere, sagre, occupazioni temporanee), su ogni piazzola/posteggio assegnati:**

CATEGORIA	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	15,00
Non Alimentare	10,00

**2. AREE MERCATALI:**

CATEGORIA	MERCATO SETTIMANALE	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	MARTEDI'	11,00
Non Alimentare	MARTEDI'	6,50
Alimentare	GIOVEDI'	10,00
Non Alimentare	GIOVEDI'	6,00
Alimentare	SABATO	11,00
Non Alimentare	SABATO	6,50

**5. DARE ATTO** che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

- **STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>
	Saldo	<b>16 dicembre</b>
<b>TASI</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>

	Saldo	<b>16 dicembre</b>
<b>TARI</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>
	Acconto	<b>10 settembre</b>
	Saldo	<b>10 dicembre</b>

- **RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
- **DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno eventualmente valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- **TRASMETTERE** in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dalla nota 28 febbraio 2014 dello stesso Ministero.
- **DICHIARARE**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c. 4 – del D.Lgs. n. 267/00.

.....

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 21 comma 4, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dell'11 febbraio 2005, esecutiva, da parte dei Responsabili dei Settori competenti:

in ordine alla regolarità tecnica: *favorevole*

in ordine alla regolarità contabile: *favorevole*

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

## D E L I B E R A

**SOTTOPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale quanto segue:**

- **STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

**A) Imposta municipale propria (IMU)**

**1) STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2016:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> di categoria A/1, A/8 e A/9.	<b>3,00</b>

Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria <u>C/2, C/6 e C/7, pertinenze dell'abitazione principale <b>nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.</b></u>	<b>3,00</b>
Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero <b>a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.</b>	<b>3,00</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>A (non adibite ad abitazione principale)</b>	<b>9,60</b>
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali <b>(escluse le pertinenze)</b> alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98;</li> <li>▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;</li> </ul> Unità immobiliari locate il cui canone di locazione risulti ridotto di almeno il 15% (art. 19, comma 1-bis D.L. 133/14 convertito in Legge 164/14)	<b>4,60</b>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>B</b>	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>C1</b>	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate nelle categorie <b>C2 – C6 – C7</b>	<b>9,60</b>
Unità immobiliari classate nelle categorie <b>C3 – C4 – C5</b>	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>D</b>	<b>9,60</b>
Aree edificabili	<b>9,60</b>
Altri immobili	<b>7,60</b>

**2) CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00=.

**B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

**1. STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1-A8-A9)	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

**2. STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

**3.STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 61,17 per cento.

### **C) Tassa sui rifiuti (TARI)**

**1. APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .

**2. DARE ATTO** che la TARI per l'anno 2016 è calcolata sulla base di un costo pari ad € **2.928.080**, oltre TEFA 5,00%.

**3. DETERMINARE** per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### **Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	1,0840	42,0912
2 componenti	1,2738	84,1823
3 componenti	1,4228	105,2279
4 componenti	1,5448	115,7507
5 componenti	1,6667	152,5805
6 o più componenti	1,7616	178,8874

#### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>	<b>TARIFFA ANNO 2015</b>
31.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,8352	1,1415	<b>2,9767</b>
32.Cinematografi e teatri	1,3152	0,7683	<b>2,0835</b>
33.Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,8352	1,0757	<b>2,9109</b>
34.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,6917	1,5828	<b>4,2745</b>
35.Stabilimenti balneari	1,9576	1,1459	<b>3,1035</b>
36.Esposizioni, autosaloni	1,5599	0,9264	<b>2,4863</b>

37.Alberghi con ristorante	4,8939	2,8758	<b>7,7697</b>
38.Alberghi senza ristorante	3,3034	1,9494	<b>5,2528</b>
39.Case di cura e riposo	3,0587	1,8001	<b>4,8588</b>
40.Ospedale	3,2728	1,9340	<b>5,2068</b>
41.Uffici, agenzie, studi professionali	4,6492	2,7331	<b>7,3823</b>
42.Banche ed istituti di credito	1,8658	1,1042	<b>2,9700</b>
43.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,1293	2,1294	<b>6,2587</b>
44.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,6705	2,1953	<b>5,8658</b>
45.Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,5387	1,4950	<b>4,0337</b>
46.Banchi di mercato beni durevoli	5,4445	3,2007	<b>8,6452</b>
47.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,6705	2,6343	<b>6,3048</b>
48.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,1505	1,8616	<b>5,0121</b>
49.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,3340	1,9648	<b>5,2988</b>
50.Attività industriali con capannoni di produzione	2,8140	1,6530	<b>4,4670</b>
51.Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3340	1,7562	<b>5,0902</b>
52.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17,0370	10,0258	<b>27,0628</b>
53.Mense, birrerie, hamburgerie	14,8347	8,7328	<b>23,5675</b>
54.Bar, caffè, pasticceria	12,1125	7,1215	<b>19,2340</b>
55.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,0350	4,1710	<b>11,2060</b>
56.Plurilicenze alimentari e/o miste	5,5057	3,2929	<b>8,7986</b>
57.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,9309	12,8994	<b>34,8303</b>
58.Ipermercati di generi misti	6,5762	3,8703	<b>10,4465</b>
59.Banchi di mercato genere alimentari	10,7055	6,3004	<b>17,0059</b>



60.Discoteche, night club	5,5057	3,1831	<b>8,6888</b>
---------------------------	--------	--------	---------------

**4. APPLICARE**, per l'anno 2016, così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2014, le seguenti tariffe per le utenze delle aree mercatali:

**a. esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche (fiere, sagre, occupazioni temporanee), su ogni piazzola/posteggio assegnati:**

CATEGORIA	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	15,00
Non Alimentare	10,00

**b. AREE MERCATALI:**

CATEGORIA	MERCATO SETTIMANALE	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	MARTEDI'	11,00
Non Alimentare	MARTEDI'	6,50
Alimentare	GIOVEDI'	10,00
Non Alimentare	GIOVEDI'	6,00
Alimentare	SABATO	11,00
Non Alimentare	SABATO	6,50

**5. DARE ATTO** che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

▪ **STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>
	Saldo	<b>16 dicembre</b>
<b>TASI</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>



Il Comune può intervenire solo sulla TARI ma su tale imposta non interviene. Il servizio di raccolta rifiuti rasenta il degrado. I cittadini hanno pagato prima dell'approvazione del Piano Finanziario, con percentuali molto diverse che vanno dal 2,97 delle banche e degli istituti di credito al 7,38 degli uffici, a parità di tipologia di produzione dei rifiuti. Stesso disequilibrio si registra per esercizi come farmacie o edicole. Non è stato preso in debita considerazione lo stato di crisi del commercio di vicinato, le cui attività patiscono l'applicazione di queste tariffe.

È possibile cambiare servizio come nel caso di Chieri, Venaria o Cirié: è una soluzione applicabile anche alla nostra realtà. Anticipa la dichiarazione di voto contraria.

**Sindaco** – La delibera in discussione è importante perché con essa si definisce la fiscalità locale, le entrate del comune richieste ai cittadini. C'è un intervento del Governo che ha calmierato l'imposta, ma c'è anche un intervento del Comune perché le tariffe sono restaste invariate grazie a una gestione oculata.

Non c'è più la TASI sulla prima casa, il che si traduce in 200 euro di risparmio medio a famiglia. C'è l'impegno da parte del Comune a non modificare le tariffe sulla raccolta rifiuti. La richiesta di versamento della TARI è già arrivata ai cittadini ma gli importi sono invariati rispetto all'anno passato. La riduzione effettiva per le famiglie si aggira su una percentuale del 40-45 % rispetto all'anno passato.

Sui commercianti si spera di arrivare prima della fine del mandato alla riduzione delle tariffe, anche se restano due questioni aperte. Nell'ambito delle utenze non domestiche non tutti pagano il dovuto, anzi, molti evadono totalmente la tassa rifiuti. Inoltre, laddove c'è una concentrazione di attività commerciali le difficoltà della raccolta rifiuti aumentano ed è evidente la difficoltà di raggiungere livelli di differenziata adeguati. Ad alte quantità di rifiuti prodotti deve corrispondere un carico fiscale adeguato. Nel caso delle banche la maggior parte dei rifiuti viene smaltita autonomamente.

**Assessore Casotti** – Non condivide il giudizio negativo sul servizio di raccolta rifiuti, in particolare se raffrontato a quello dei Comuni limitrofi. Il livello qualitativo raggiunto a Venaria è assolutamente corrispondente a quello di Borgaro.

La scelta politica che sta dietro al Piano Finanziario è di alleviare il peso sulle famiglie che inevitabilmente si fa più rilevante nei confronti delle attività commerciali. Le percentuali sono differenziate a seconda delle categorie, ma i coefficienti applicati sono previsti dalla legge; non è colpa dell'Amministrazione se l'ortofrutta viene tassata molto più che una banca.

**Consigliere Latella** – Non è d'accordo sul giudizio positivo espresso sulla delibera da parte del Sindaco. Evidenzia che i 200 euro in meno a carico delle famiglie non derivano da una scelta del Comune ma dall'applicazione delle decisioni del Governo.

Ribadisce che il servizio di raccolta rifiuti della città mostra una situazione di palese degrado.

Se i commercianti non pagano quanto dovuto allora deve essere cambiata la strategia dell'Amministrazione per evitare che si ripetano le condizioni che hanno portato all'accumularsi del debito/credito Seta. Chi non paga non può determinare un debito a carico degli altri cittadini virtuosi.

È necessario dare incentivi per aumentare la raccolta differenziata. Per il prossimo anno dovrà essere valutata l'introduzione di un percorso di incentivi per i virtuosi che viene già applicato in mezza Italia. Chi non paga per volontà e non per incapacità deve essere punito.

**Sindaco** – L'Amministrazione non fa pagare ai pensionati e alle famiglie quello che non pagano i commercianti. Non si riesce a ridurre il carico della tassa rifiuti sulle attività produttive perché c'è un'altissima percentuale sulla base imponibile di evasori. Queste somme vengono recuperate, circa il 60 % nel primo anno e circa il 25 % nei due successivi.

Il servizio è in linea con il livello di servizio dei comuni del nord Italia. È più facile far pagare ai cittadini le bollette delle utenze in quanto l'erogazione può essere interrotta, mentre i rifiuti

continuano a essere raccolti anche in presenza di evasione, salvo il successivo recupero delle somme. Ribadisce che il peso sulle famiglie è restato invariato negli ultimi tre anni.

Conclusi gli interventi dei consiglieri, il Presidente pone pertanto in votazione il provvedimento in forma palese, accertando e proclamando il seguente esito:

Presenti n. 16

Votanti n. 16

Astenuti: nessuno

Voti contrari n. 5 (Carozza, Ferricchio, Latella, Sciandra, Tortola)

Voti favorevoli n. 11

## D E L I B E R A

- **STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

### A) **Imposta municipale propria (IMU)**

3. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2016:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> di categoria A/1, A/8 e A/9.	<b>3,00</b>
Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria <u>C/2, C/6 e C/7, pertinenze</u> dell'abitazione principale <u>nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.</u>	<b>3,00</b>
Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero <u>a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.</u>	<b>3,00</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>A (non adibite ad abitazione principale)</b>	<b>9,60</b>
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali <u>(escluse le pertinenze)</u> alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98;</li> <li>▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;</li> </ul>	<b>4,60</b>
Unità immobiliari locate il cui canone di locazione risulti ridotto di almeno il 15% (art. 19, comma 1-bis D.L. 133/14 convertito in Legge 164/14)	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>B</b>	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>C1</b>	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate nelle categorie <b>C2 – C6 – C7</b>	<b>9,60</b>
Unità immobiliari classate nelle categorie <b>C3 - C4 - C5</b>	<b>7,60</b>
Unità immobiliari classate in categoria <b>D</b>	<b>9,60</b>
Aree edificabili	<b>9,60</b>
Altri immobili	<b>7,60</b>

4. **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00=.

**B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

4. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1-A8-A9)	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

5. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
6. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 61,17 per cento.

**C) Tassa sui rifiuti (TARI)**

4. **APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .
5. **DARE ATTO** che la TARI per l'anno 2016 è calcolata sulla base di un costo pari ad € **2.928.080**, oltre TEFA 5,00%.
6. **DETERMINARE** per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

**Utenze domestiche**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,0840	42,0912
2 componenti	1,2738	84,1823
3 componenti	1,4228	105,2279

4 componenti	1,5448	115,7507
5 componenti	1,6667	152,5805
6 o più componenti	1,7616	178,8874

### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>	<b>TARIFFA ANNO 2015</b>
61. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,8352	1,1415	<b>2,9767</b>
62. Cinematografi e teatri	1,3152	0,7683	<b>2,0835</b>
63. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,8352	1,0757	<b>2,9109</b>
64. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,6917	1,5828	<b>4,2745</b>
65. Stabilimenti balneari	1,9576	1,1459	<b>3,1035</b>
66. Esposizioni, autosaloni	1,5599	0,9264	<b>2,4863</b>
67. Alberghi con ristorante	4,8939	2,8758	<b>7,7697</b>
68. Alberghi senza ristorante	3,3034	1,9494	<b>5,2528</b>
69. Case di cura e riposo	3,0587	1,8001	<b>4,8588</b>
70. Ospedale	3,2728	1,9340	<b>5,2068</b>
71. Uffici, agenzie, studi professionali	4,6492	2,7331	<b>7,3823</b>
72. Banche ed istituti di credito	1,8658	1,1042	<b>2,9700</b>
73. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,1293	2,1294	<b>6,2587</b>
74. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,6705	2,1953	<b>5,8658</b>
75. Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,5387	1,4950	<b>4,0337</b>
76. Banche di mercato beni durevoli	5,4445	3,2007	<b>8,6452</b>
77. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,6705	2,6343	<b>6,3048</b>
78. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,1505	1,8616	<b>5,0121</b>

79.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,3340	1,9648	<b>5,2988</b>
80.Attività industriali con capannoni di produzione	2,8140	1,6530	<b>4,4670</b>
81.Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3340	1,7562	<b>5,0902</b>
82.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17,0370	10,0258	<b>27,0628</b>
83.Mense, birrerie, hamburgerie	14,8347	8,7328	<b>23,5675</b>
84.Bar, caffè, pasticceria	12,1125	7,1215	<b>19,2340</b>
85.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,0350	4,1710	<b>11,2060</b>
86.Plurilicenze alimentari e/o miste	5,5057	3,2929	<b>8,7986</b>
87.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,9309	12,8994	<b>34,8303</b>
88.Ipermercati di generi misti	6,5762	3,8703	<b>10,4465</b>
89.Banchi di mercato genere alimentari	10,7055	6,3004	<b>17,0059</b>
90.Discoteche, night club	5,5057	3,1831	<b>8,6888</b>

4. **APPLICARE**, per l'anno 2016, così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2014, le seguenti tariffe per le utenze delle aree mercatali:

3. **esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche (fiere, sagre, occupazioni temporanee), su ogni piazzola/posteggio assegnati:**

<b>CATEGORIA</b>	<b>TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)</b>
Alimentare	15,00
Non Alimentare	10,00

4. **AREE MERCATALI:**

<b>CATEGORIA</b>	<b>MERCATO SETTIMANALE</b>	<b>TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)</b>
Alimentare	MARTEDI'	11,00

Non Alimentare	MARTEDI'	6,50
Alimentare	GIOVEDI'	10,00
Non Alimentare	GIOVEDI'	6,00
Alimentare	SABATO	11,00
Non Alimentare	SABATO	6,50

**5. DARE ATTO** che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

- **STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>
	Saldo	<b>16 dicembre</b>
<b>TASI</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>
	Saldo	<b>16 dicembre</b>
<b>TARI</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>
	Acconto	<b>10 settembre</b>
	Saldo	<b>10 dicembre</b>

- **RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
- **DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno eventualmente valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- **TRASMETTERE** in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dalla nota 28 febbraio 2014 dello stesso Ministero.

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**



Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Presidente è stato:  
Presenti n. 16 – Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16 – Voti contrari n. 0

## **D I C H I A R A**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.



**L'ORIGINALE** della proposta in premessa riportata viene allegata all'originale della deliberazione.

**IL PRESIDENTE  
MAININI MARIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. ANTONIO CONATO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_.

CRON. REGISTRO PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. ANTONIO CONATO**

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione  
(art.134 - D. Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**